



Al Ministro della Difesa

M

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DELL'ONOREVOLE DI
BIAGIO N. 4-15986

RISPOSTA

Con ordinanza depositata il 3 aprile 2012, il TAR del Lazio, in sede cautelare, ha attentamente valutato la specifica questione dell'eventuale pregiudizio che ai conduttori, potenziali acquirenti degli alloggi in vendita, deriverebbe dal fatto che la sentenza di merito interverrà in data successiva al termine entro il quale deve essere esercitato il diritto di prelazione.

Al riguardo, il richiamato Tribunale ha espressamente affermato che *"il danno lamentato da parte dei ricorrenti non presenta i caratteri della gravità ed irreparabilità in considerazione dell'effetto ripristinatorio della sentenza in caso di esito favorevole per i ricorrenti del proposto gravame, effetto che non verrebbe meno anche in ipotesi di accettazione della proposta di acquisto, che deve comunque intendersi condizionata all'esito definitivo del gravame e non comporta acquiescenza agli atti impugnati"*.

Tanto premesso, in relazione a quanto sostenuto nelle premesse dell'atto, si evidenzia che le proposte di acquisto predisposte ed inviate dalla competente Direzione Generale della Difesa non contengono affatto un mero e generico riferimento alla formale intesa con l'Agenzia del demanio sui prezzi di vendita, ma consentono di ricostruire con chiarezza quale siano gli assetti normativi e regolamentari che sono alla base delle valutazioni degli appartamenti in vendita e che, come noto, orientano le valutazioni ai prezzi di mercato riferibili alle zone di interesse, adeguandone le risultanze allo stato effettivo degli immobili.

Con riferimento, invece, alle ipotizzate situazioni di valutazioni sproporzionate rispetto al reale valore dell'immobile si precisa, fermo ed



Al Ministro della Difesa

- 2 -

impregiudicato il giudizio della Magistratura amministrativa a cui la Difesa presterà acquiescenza, che la formula di valutazione concretamente adottata consente di pervenire a determinazioni che realmente ed oggettivamente permettono di porre alla base delle stime le caratteristiche intrinseche dei singoli alloggi.

Con riferimento, infine, alle segnalate criticità in ordine all'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento, si rende noto che, in data 29 maggio u.s., la IV Commissione Difesa della Camera ha approvato il nuovo testo di risoluzione (n. 8-00177) che impegna il Governo: *"ad assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui al primo periodo del citato articolo 404, comma 4, qualora più favorevole per l'acquirente"*.

Sulla base di tali valutazioni, nonché sulla pronuncia del TAR del Lazio, non sussistono i presupposti per porre in essere le attività richieste con l'atto di sindacato ispettivo in argomento.

IL MINISTRO